

Gianluca Musco

Il bilancio di esercizio

Principi e valori



Giappichelli

Prefazione

L'elaborazione e la comprensione delle informazioni finanziarie contenute nel bilancio di esercizio richiedono che le imprese e i loro *stakeholder* siano a conoscenza dei principi generali e dei criteri di rilevazione e valutazione alla base dei dati che vengono presentati e utilizzati. La conoscenza delle «regole contabili» che sovrintendono l'intero processo di formazione del bilancio di esercizio è una condizione imprescindibile sia per chi è tenuto alla sua redazione che per chi ne è destinatario. Solo in questo modo viene garantita la «simmetria informativa» posta a presidio di comportamenti che possano definirsi liberi poiché frutto di scelte consapevoli. La fase di standardizzazione contabile, con cui sono stati introdotti i principi contabili internazionali e sono state individuate le imprese obbligate alla loro adozione, non ha affievolito l'importanza delle norme civilistiche sul bilancio di esercizio, considerato che nel nostro Paese il tessuto economico è composto in prevalenza da soggetti «OIC *adopter*». Allo stesso tempo, l'armonizzazione contabile europea convergente verso gli *standard IAS/IFRS* ha portato al recepimento di regole, talvolta complesse, che in molti casi provengono dagli stessi modelli impiegati dai principi contabili internazionali i quali, proprio per questo, non possono essere trascurati.

La funzione responsabile della contabilità e del bilancio è chiamata, sempre di più, a farsi interprete delle operazioni aziendali e degli schemi negoziali adottati in funzione della loro corretta qualificazione e rappresentazione. Anche la complessità dei giudizi estimativi con cui si perviene ai valori di bilancio accresce la centralità delle conoscenze e delle competenze necessarie per offrire un bilancio «veritiero e corretto». Coloro ai quali sono destinate le informazioni di bilancio non possono ignorare il significato dei valori che devono interpretare e, soprattutto, devono avere contezza dei procedimenti da cui questi hanno origine perché solo in tal modo possono raggiungere una conoscenza profonda e reale della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico.

Il presente lavoro è stato ispirato dall'intenzione di fornire un riferimento a coloro che intendano acquisire o consolidare le conoscenze teoriche e applicate sul bilancio di esercizio «civilistico». L'illustrazione dei principi di matrice civilistica che regolano il trattamento contabile delle operazioni di

gestione e dei processi di valutazione viene intervallata da esemplificazioni chiarificatrici o descrittive dei passaggi operativi con cui giungere alla determinazione e presentazione dei valori di bilancio. Inoltre, per completezza vengono offerti brevi richiami comparativi alla disciplina contenuta nei principi contabili *IAS/IFRS* omologati dalla Commissione Europea allo scopo di comprenderne analogie e differenze.

Trasmettere le conoscenze sul bilancio di esercizio e sulla natura delle informazioni in esso contenute è un modo per diffondere un «linguaggio» che consente di prendere parte consapevolmente al processo di comunicazione finanziaria di impresa in modo da assumere decisioni razionali. Sapersi orientare nella predisposizione e nella interpretazione delle informazioni di bilancio rappresenta, oggi più che in passato, una capacità di cui non si può fare a meno.

Capitolo 1

Il sistema delle regole contabili

SOMMARIO: 1.1. I processi di «armonizzazione» e «standardizzazione» contabile. – 1.2. Gli ordinamenti normativi in materia contabile. – 1.3. Le norme del Codice civile e i principi contabili OIC. – 1.4. Il D.Lgs. 38/2005 e i principi contabili *IAS/IFRS*.

1.1. I processi di «armonizzazione» e «standardizzazione» contabile

I bilanci delle imprese hanno strutture e contenuti variabili in relazione alle finalità che intendono perseguire e ai bisogni che sono destinati a soddisfare. I bilanci gestionali, previsionali o consuntivi, supportano la programmazione e il controllo attraverso un flusso di informazioni ad esclusivo uso «interno». Questi hanno il proprio fondamento nella contabilità direzionale (*management accounting*) e non sono vincolati a forme e criteri codificati dagli ordinamenti giuridici. I bilanci straordinari, invece, identificano e misurano gli elementi del capitale in funzione di particolari eventi della vita aziendale. Ne sono un esempio i bilanci di liquidazione, di fusione, di scissione, di trasformazione o, più in generale, i bilanci predisposti a scopo riorganizzativo, successorio o estintivo dell'impresa. I bilanci di esercizio, invece, perseguono con cadenza periodica principalmente la finalità di fornire informazioni ai soggetti esterni all'impresa affinché questi possano assumere decisioni in modo consapevole.

La direttiva comunitaria 2013/34/UE (considerando n. 4), riconosce al bilancio di esercizio tre funzioni: a) «fornire informazioni agli investitori nei mercati di capitali»; b) «rendere il conto delle operazioni passate»; c) «favorire il governo societario». La stessa direttiva precisa che «i bilanci d'esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali», con ciò riconoscendo implicitamente che la funzione informativa è quella dominante. I primi due obiettivi sono più delicati poiché coinvolgono gli interessi di soggetti in posizione negoziale con l'impresa, come i finanziatori e i soci. A questi, secondo una visione non

limitata alla sola tutela del capitale finanziario, si aggiungono tutti quei portatori di interessi attuali o potenziali correlati all'attività di impresa. Il 2° comma dell'art. 2423 c.c. identifica il fine immediato del bilancio di esercizio nella rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico. L'enunciato lascia univocamente intendere che il fine mediato del bilancio di esercizio sia quello di fornire **informazioni**, come peraltro si evince dal principio contabile nazionale OIC 11 che richiama esplicitamente il principio generale della neutralità¹, in modo da evitare sperequazioni tra i destinatari del bilancio di esercizio, e identifica i cosiddetti *primary users* dell'informazione di bilancio in coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa. Il principio contabile internazionale IAS 1 è ancora più esplicito e, con riferimento al bilancio redatto con scopi di carattere generale, chiarisce che «la finalità del bilancio è quella di **fornire informazioni** sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico».

L'informativa «esterna», a differenza di quella «interna» che indirizza la programmazione, l'azione e il controllo del governo societario, è in grado di orientare le scelte di coloro che intrattengono relazioni con l'impresa o, più in generale, che ne valutano l'operato per definire i propri comportamenti. Chi genera informazioni, ossia l'impresa, e coloro che ne usufruiscono, gli *stakeholders*, devono poter fare affidamento su *standards* **condivisi** che rendano **efficace, esaustivo e verificabile** l'intero processo di comunicazione. Le regole che disciplinano la forma, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio, quindi, intendono assicurare l'**affidabilità**, la **completezza** e la **comprensibilità** delle informazioni per garantire che le decisioni degli *stakeholders* siano assunte consapevolmente.


Il bilancio ha subito nel corso dell'epoca moderna una evoluzione, tutt'ora in atto, contraddistinta dai processi di «armonizzazione» e di «standardizzazione» contabile. Verso la fine degli anni '70, con l'emanazione della IV direttiva CEE (78/660/CEE) per i conti annuali delle imprese, ha avuto avvio il processo di «armonizzazione contabile» finalizzato a promuovere la convergenza dei bilanci delle imprese degli Stati membri della Comunità Europea verso principi comuni che ne favorissero la comparabilità. Questa esigenza ha avuto origine dall'obiettivo della «graduale soppressione delle re-

¹ «Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari di bilancio».

strizioni relative alla libertà di stabilimento di ogni ramo di attività» contemplato nel trattato istitutivo della Comunità economica europea² e dalla presa d'atto che l'attività delle società commerciali «si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale»³. Il «coordinamento simultaneo» delle disposizioni nazionali sui conti annuali delle imprese veniva perseguito stabilendo mediante direttiva alcuni principi generali di carattere vincolante da completare in fase di recepimento attraverso disposizioni particolari rimesse all'autonomia regolamentare dei singoli Stati nonché facendo ricorso a indicazioni di portata non vincolante, derogabili per tutte o talune categorie di società. In questo modo, il coordinamento, pur rinunciando alla «perfetta» uniformità di trattamento delle disposizioni sui conti delle imprese, salvaguardava la sovranità nazionale dei singoli Stati che restavano liberi di poter definire le regole più adeguate ai propri modelli sociali ed economici.


Esempio:

Direttiva 78/660/CEE



² Art. 54, par. 3, lett. f).

³ Direttiva 78/660/CEE.

Direttiva 2013/34/UE

La IV direttiva CEE è stata recepita nel nostro Paese attraverso il D.Lgs. 127/1991 con cui ha trovato attuazione anche alla VII direttiva CEE (83/349/CEE) sui conti consolidati. Il processo di «armonizzazione contabile» è proseguito con successive direttive emanate nel corso degli anni (86/635/CEE, 91/674/CEE, 65/2001/CE, 51/2003/CE) sino ad arrivare alla direttiva 2013/34/UE con cui sono state abrogate le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE ed è stata aggiornata la disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati. La direttiva 2013/34/UE è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 139/2015 che ha introdotto, a partire dall'1/01/2016, rilevanti novità nella disciplina nazionale dei bilanci individuali e consolidati delle società.

L'armonizzazione contabile ha contribuito alla coesione degli Stati membri mediante un coordinamento volto al superamento delle barriere comunicative esistenti all'interno della Comunità europea, senza tuttavia influenzare la competitività delle imprese e dei mercati europei rispetto a concorrenti o contesti extraeuropei. Il fenomeno della globalizzazione affermatosi negli anni '90 ha esposto le imprese comunitarie alla competizione internazionale. Questo ha richiamato l'attenzione sulla necessità di adottare misure che favorissero l'adeguatezza e l'efficacia delle informazioni finanziarie delle imprese quotate nei mercati finanziari facendo ricorso a principi riconosciuti e accettati a livello internazionale. Solo in tal modo sarebbe stato possibile garantire

la trasparenza e la comparabilità necessarie alle imprese comunitarie quotate nei mercati finanziari, e non solo, per attrarre capitali extracomunitari. Il processo di armonizzazione contabile, tuttavia, non era idoneo ad assicurare questo obiettivo, poiché non in grado di garantire la perfetta uniformità dell'informativa finanziaria secondo *standards* condivisi in ambito internazionale («... La direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, sono altresì rivolte alle società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici. **Gli obblighi in materia informativa stabiliti da queste direttive non possono garantire l'elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria** da parte di tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, che costituisce una condizione necessaria per creare un mercato dei capitali **integrato operante in modo efficace, agevole ed efficiente**. È quindi necessario integrare il quadro giuridico applicabile alle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici»)⁴. Per usare una metafora, occorre rinunciare ai dialetti locali per adottare un'unica lingua conosciuta in tutto il mondo. Questo obiettivo richiedeva il coinvolgimento di quelle imprese esposte, direttamente o indirettamente, alla competizione finanziaria internazionale. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo il 19 luglio del 2002 hanno approvato un regolamento (CE 1606/2002) che ha avviato la «standardizzazione contabile» e ha posto l'obiettivo dell'adozione, al termine di un procedimento di omologazione da parte della Commissione europea, dei principi contabili internazionali (*IAS/IFRS*) per i conti consolidati delle società con titoli negoziati in mercati pubblici e la possibilità di adottare i medesimi principi per i conti annuali delle stesse società o per i conti consolidati e annuali di società diverse. Il D.Lgs. 38/2005 ha introdotto in Italia l'obbligo o, a seconda dei casi, la facoltà di adozione dei principi contabili *IAS/IFRS* omologati dalla Commissione europea sia per i bilanci consolidati che per i bilanci di esercizio di alcune categorie di imprese.

⁴ Considerando n. 3 del regolamento CE 1606/2002.

1.2. Gli ordinamenti normativi in materia contabile

L'individuazione delle fonti regolamentari che disciplinano i conti annuali e consolidati delle imprese che operano nel nostro Paese distingue i soggetti economici in due categorie: quelli che, per obbligo o facoltà, applicano i principi contabili internazionali *IAS/IFRS* e quelli che, invece, non li applicano. Il D.Lgs. 38/2005 (artt. 3 e 4), in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE 1606/2002, ha previsto, con decorrenze diverse, che, in relazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, hanno l'**obbligo** di applicare i principi contabili internazionali *IAS/IFRS*, adottati secondo la procedura prevista dall'art. 6 del richiamato regolamento CE, i seguenti soggetti:

- società quotate;
- società con strumenti finanziari diffusi;
- banche e gli intermediari finanziari vigilati (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'albo, istituti di moneta elettronica);
- società di assicurazione, per il bilancio consolidato;
- società di assicurazione quotate, per il bilancio di esercizio quando non redigono il bilancio consolidato.

Possono, invece, esercitare la **facoltà** di applicare i principi contabili internazionali *IAS/IFRS* le seguenti società:

per il bilancio di esercizio:

- società incluse (consolidamento integrale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto) nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principi contabili internazionali *IAS/IFRS*, ad eccezione delle imprese di assicurazione;
- le altre società rimanenti che non hanno i requisiti dimensionali per redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c.;


per il bilancio consolidato:

- le società diverse dalle precedenti tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Le società che non applicano, per scelta o per obbligo, i principi contabili internazionali *IAS/IFRS* sono tenute ad applicare la normativa contabile «interna», in particolare:

- il **D.Lgs. 127/1991 per il bilancio consolidato**, integrato dal principio contabile OIC 17;
- le disposizioni contenute nel **Codice civile, dall'art. 2423 all'art. 2435-ter, per il bilancio di esercizio**, nonché nei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il **D.Lgs. 87/1992 e D.Lgs. 136/2015** per il bilancio di esercizio e consolidato degli intermediari non *IFRS* (operatori del microcredito e confidi minori);
- il **D.Lgs. 173/1997, il D.Lgs. 209/2005**, nonché i provvedimenti di attuazione emanati dall'IVASS, per il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che non applicano i principi contabili internazionali *IAS/IFRS*.

Conti annuali e consolidati: riferimenti normativi



1.3. Le norme del Codice civile e i principi contabili OIC

Le società che redigono il bilancio di esercizio avendo riguardo alle disposizioni contenute nel Codice civile applicano le seguenti disposizioni:

- a) struttura del bilancio di esercizio (art. 2423, 1° comma, c.c.);
- b) finalità primaria del bilancio di esercizio (art. 2423, 2° comma, c.c.);
- c) principi generali di redazione del bilancio di esercizio (art. 2423-*bis* c.c.);
- d) struttura, contenuti e schemi dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425, 2425-*bis* c.c.);
- e) contenuto del rendiconto finanziario (art. 2425-*ter*);
- f) criteri di valutazione degli elementi patrimoniali (art. 2426 c.c.);
- g) contenuto della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-*bis* c.c.);
- h) relazione degli amministratori sulla gestione (art. 2428 c.c.);
- i) relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.);
- l) bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis*);
- m) bilancio delle microimprese (art. 2435-*ter*).

I principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sono **fonti secondarie di natura tecnica** che interpretano e integrano le norme di rango primario contenute nel Codice civile⁵. Questi costituiscono «la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili»⁶. L'intero processo di rilevazione contabile che si conclude con il bilancio di esercizio richiede che si proceda alla:

1. identificazione e qualificazione dei fatti di gestione;
2. determinazione dei valori di conto da assegnare ai fatti di gestione;
3. registrazione dei fatti di gestione (rilevazione iniziale);
4. valutazione dei fatti di gestione all'atto di trasformazione dei valori di conto in valori di bilancio (valutazione successiva);
5. classificazione dei valori nei prospetti bilancio;
6. integrazione dei prospetti di bilancio con le informazioni complementari necessarie a fornire il «quadro fedele» della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.


⁵Il rinvio di talune norme fiscali al trattamento previsto dai principi contabili, in funzione del riconoscimento fiscale di determinati componenti di reddito, fa sì che questi assumano una rilevanza che va oltre la mera funzione interpretativa, divenendo vere e proprie fonti di grado secondario.

⁶V. relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015.

Le norme contenute nel Codice civile non possono affrontare in modo dettagliato ed esaustivo ciascuna fase. È quindi imprescindibile il contributo dei principi contabili nazionali che vengono distinti in:


- a) **principi contabili generali**, che definiscono la finalità e i postulati del bilancio di esercizio;
- b) **principi contabili applicati**, che delineano: (i) i criteri e i metodi di rilevazione contabile delle operazioni di gestione; (ii) i criteri e i metodi di definizione dei valori stimati e congetturati nella trasformazione dei valori contabili in valori di bilancio; (iii) la corretta classificazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico; (iv) lo schema e il contenuto del rendiconto finanziario; (v) gli schemi e i metodi di contabilizzazione per la formazione del bilancio consolidato; (vi) i dettagli delle informazioni complementari da fornire nella nota integrativa. La struttura tipica di un principio contabile applicato emanato dall'OIC prevede, in genere, i seguenti approfondimenti:
 - ambito di applicazione del principio;
 - definizioni;
 - classificazione;
 - rilevazione iniziale;
 - valutazione e rilevazioni successive;
 - casi particolari;
 - informazioni da fornire nella nota integrativa;
 - disposizioni di prima applicazione.

Il sistema delle regole che disciplinano il bilancio di esercizio «civilistico» è improntato a relazioni gerarchiche con struttura **piramidale**. Al vertice troviamo la clausola generale della rappresentazione «**chiara, veritiera e corretta**» (*overriding rule*), regolata dall'art. 2423 c.c., la quale è sovraordinata, per i motivi più avanti illustrati, ai principi generali di secondo grado e alle disposizioni specifiche relative ai contenuti e alle strutture dei documenti di bilancio e ai criteri di valutazione.



La direttiva 2013/34/UE, da cui discende l'attuale disciplina codicistica sul bilancio di esercizio, ha premesso nei considerando che «è necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa». A tale scopo, gli oneri amministrativi da sostenere per assolvere agli obblighi di informazione finanziaria non devono essere sproporzionati rispetto alle dimensioni delle imprese, poiché altrimenti non verrebbero giustificati dai benefici attesi. Ne è derivata una classificazione dimensionale delle società che prevede obblighi di bilancio differenziati. Gli articoli dal 2423 al 2435 c.c. regolamentano il bilancio di esercizio ordinario a cui sono tenute le società che non possono essere qualificate piccole o molto piccole (micro-imprese) secondo rispettivamente l'art. 2435-bis e l'art. 2435-ter c.c. Le piccole imprese e le microimprese, invece, sono gravate da obblighi ridotti mediante deroghe al regime del bilancio ordinario che consentono alle prime di redigere un bilancio semplificato e alle seconde un bilancio «ultra-semplificato». Le semplificazioni attingono sia ai documenti che devono essere presentati che ai contenuti degli schemi e ai criteri di valutazione.


Riferimenti normativi del bilancio di esercizio civilistico



1.4. Il D.Lgs. 38/2005 e i principi contabili IAS/IFRS

Il regolamento CE 1606/2002 ha previsto all'art. 4 che «per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro ...»; l'art. 5 ha stabilito che gli Stati membri potessero consentire o prescrivere «a) alle società di cui all'art. 4, di redigere i loro conti annuali; b) alle società diverse di quelle di cui all'art. 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2».

Il D.Lgs. 38/2005 ha dato attuazione al richiamato regolamento e ha individuato i soggetti obbligati o autorizzati ad applicare i principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (v. par. 1.2.); inoltre, ha stabilito che (art. 5) «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». Si tratta del principio generale del «*true and fair view*» presente anche nel bilancio di esercizio civilistico (art. 2423 c.c.) in posizione di supremazia rispetto alle altre disposizioni. Per espresso rinvio operato dal D.Lgs. 38/2005 al regolamento CE 1606/2002, i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione europea, secondo la procedura più avanti richiamata, divengono immediatamente applicabili e contengono quindi **statuizioni che hanno rango di legge**.



I principi contabili internazionali emanati dallo *IASB*, e prima ancora quelli emanati dallo *IASC*, nonché i relativi documenti interpretativi (*SIC/IFRIC*), affinché possano essere efficaci e trovare applicazione in ambito europeo, quindi anche nel nostro Paese, devono trovare riconoscimento attraverso una apposita procedura prevista dal par. 2 dell'art. 6 del regolamento 1606/2002 che rinvia agli artt. 6 e 7 della decisione 1999/468/CE. La procedura si conclude con l'omologazione degli *standards* contabili da adottare al termine di fasi consultive che coinvolgono uno organismo tecnico (*EFRAG*) e un organismo politico (*ARC*) e che prevedono i seguenti passaggi:

1. il principio contabile viene emanato dallo *IASB*;
2. un organismo tecnico (*EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group*), nel quale sono rappresentate le diverse associazioni di categoria e le autorità di vigilanza, compie una valutazione volta a verificare l'impatto del principio e se questo soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dal par. 3 dell'art. 3 del regolamento 1606/2002⁷; al termine di tale valutazione emette il parere;
3. sulla base del parere emesso dall'*EFRAG*, la Commissione europea predispone una bozza di regolamento che è l'atto con cui i principi contabili sono destinati ad essere recepiti; la bozza di regolamento, che riporta il principio contabile da adottare, è trasmessa a un organismo politico (*ARC – Accounting Regulatory Committee*);
4. l'*ARC*, nel quale sono rappresentati gli Stati membri della Comunità Europea, procede alla approvazione della bozza di regolamento ricevuto dalla Commissione europea;
5. la bozza di regolamento della Commissione europea, con i pareri dell'*EFRAG* e dell'*ARC*, viene sottoposta all'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo;
6. la Commissione europea omologa il principio contabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del regolamento che ha concluso il suo percorso di approvazione;
7. il regolamento contenente il principio contabile omologato è direttamente applicabile all'interno dei Stati membri senza necessità di ulteriori passaggi.

⁷ «I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se: – non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo, – rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione».

Il sistema dei principi contabili *IAS/IFRS* è completato dal quadro concettuale dell'informativa finanziaria (*the conceptual framework for financial reporting*), il cui contenuto descrive le basi teoriche su cui i principi contabili internazionali si fondano senza prevalere su questi ultimi. Il quadro concettuale ha le seguenti funzioni:

- supporta il *board* dello *IASB* nel processo di redazione e revisione dei principi contabili *IFRS*;
- assiste i redattori del bilancio nell'applicazione dei principi contabili *IAS/IFRS* e nella definizione delle politiche contabili;
- assiste gli *stakeholders* nel processo di comprensione e interpretazione delle informazioni presenti nei bilanci redatti con i principi contabili *IAS/IFRS*.

Capitolo 2

I postulati del bilancio di esercizio

SOMMARIO: 2.1. La clausola generale della rappresentazione «veritiera e corretta». – 2.2. I principi di redazione del bilancio. – 2.2.1. La prudenza. – 2.2.2. La prospettiva della continuità aziendale. – 2.2.3. La rappresentazione sostanziale. – 2.2.4. La competenza economica. – 2.2.5. La costanza dei criteri di valutazione. – 2.2.6. La valutazione separata degli elementi eterogenei. – 2.2.7. La comparabilità. – 2.3. Richiami comparativi al principio IAS 1 e alle caratteristiche qualitative delle informazioni contabili secondo il *Conceptual Framework*.

2.1. La clausola generale della rappresentazione «veritiera e corretta»

Il 2° comma dell'art. 2423 c.c. richiede che il bilancio di esercizio venga redatto con **chiarezza** e rappresenti in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio secondo quanto formalizzato con l'espressione «*true and fair view of the state of the company*¹».

Il bilancio di esercizio è redatto con chiarezza quando le informazioni che contiene risultano comprensibili e sono tra loro coerenti. La carenza, l'eccesso o la contraddittorietà dei dati esposti, ma anche l'inadeguatezza delle modalità di presentazione, possono vanificare il fine informativo. Il principio della chiarezza, quindi, intende assicurare il raggiungimento dell'obiettivo pre-

¹ La direttiva 2013/34/UE precisa (considerando n. 9): «*Annual financial statements should be prepared on a prudent basis and should give a true and fair view of an undertaking's assets and liabilities, financial position profit or loss*» e stabilisce che (art. 4) «*the annual financial statement shall give a true and fair view of the undertaking's assets, liabilities, financial position and profit or loss*». Nella traduzione italiana è stata adottata la seguente formulazione: «I bilanci d'esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio». Anche la precedente direttiva 78/660/CEE usava la stessa espressione (art. 2): «*The annual accounts shall give a true and fair view of the company's assets, liabilities, financial position and profit or loss*».

cipuo di rendere comprensibili ai destinatari del bilancio la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 127/1991 precisava che «l'uso dell'aggettivo veritiero ... non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato». Il bilancio di esercizio è il frutto di **opinioni** senza le quali non sarebbe possibile la misurazione periodica del capitale e del reddito. Non esiste una verità oggettiva da riprodurre. Soggetti diversi possono giungere a conclusioni estimative, quindi a grandezze di bilancio, non coincidenti ma comunque veritiere in ragione delle ipotesi attendibili, e comprovabili, da entrambi adottate. Veritiero è ciò che è conforme al vero, ciò che è «onesto». Tutto quanto non appartiene al mondo reale, ma proviene da una finzione come il bilancio di esercizio, può essere riprodotto in modo che appaia veritiero, non potendoci essere un discostamento da ciò che è reale². Il principio di veridicità, quindi, richiede che le rappresentazioni offerte siano idonee a riprodurre **fedelmente** la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico sulla base di fondati, rigorosi e attendibili processi di rilevazione e misurazione dei fatti aziendali. La veridicità consta di due profili: quello della **dimensione oggettiva** pertinente alla **completezza** e alla **effettività** degli elementi che descrivono il patrimonio aziendale e il risultato economico e quello della **dimensione soggettiva** riferita alla **valorizzazione** degli stessi. È indubbio che se taluni componenti vengano omessi, anche parzialmente, o siano indicati pur non essendo reali, non potrà affermarsi che il bilancio contenga una riproduzione veritiera; in questo caso la veridicità risulterà oggettivamente violata. Allo stesso tempo, il valore assegnato agli elementi del capitale e del reddito deve fondarsi, oltre che sull'osservanza dei criteri indicati dal Codice civile e dai principi contabili nazionali, su presupposti estimativi che provengano dall'esercizio del buon senso e della razionalità; se così non fosse, saremmo in presenza di una infedeltà che discende dalla violazione soggettiva

²«La «verità» deve dunque consistere nella corrispondenza tra enunciati – da un lato – e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche, dall'altro. Ed è per questa ragione, probabilmente, che la legge non parla di «bilancio vero» bensì di «rappresentazione veritiera». Nessuno può garantire (fuori dei casi di «valori certi») l'esattezza assoluta del giudizio ...»; G.E. Colombo, in AA.VV., *Il Bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè, 2008, p. 81. «La rappresentazione veritiera del bilancio non è dunque quella che corrisponde alla realtà effettuale, ma quella che appare ragionevolmente attendibile al redattore in buona fede, alla luce dei criteri di valutazione dettati dal legislatore ed applicati coerentemente al caso di specie»; B. Quatraro, *Effetti civili, penali e fiscali del bilancio non conforme*, in *Diritto fallimentare*, 1995, p. 378.